

# I procedimenti di rilascio delle autorizzazioni di polizia mortuaria alla luce dei processi di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa.

## 2a Parte.

di Sereno Scolaro

### 3. Il rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre

È noto come il trasporto di cadavere (e non solo) sia soggetto alla specifica autorizzazione del sindaco.

Si ha anche notizia di come il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sia apparso innovativo su questo punto nel prevedere come l'autorizzazione al trasporto fosse prescritta anche per i trasporti funebri svolgentesi esclusivamente all'interno del territorio di un singolo comune, aspetto su cui si sembra che non sia proprio innovativo, dal momento che tale autorizzazione era prevista anche dai testi regolamentari precedenti.

Se non ché era evidentemente diffusa una prassi, del resto non del tutto superata, per la quale l'autorizzazione al trasporto era "praticata" solo nel caso in cui questo si svolgesse tra più comuni, magari ritenendosi che il permesso di seppellimento fosse, in qualche modo, comprensivo dell'autorizzazione al trasporto.

Magari, sull'assunto di ordine operativo che non si poteva seppellire il cadavere se non lo si trasportava dal luogo di decesso al cimitero in cui la sepoltura doveva avere luogo.

Il nuovo testo ha semplicemente ri-attivato l'attenzione sul problema, ma ciò non significa che esso si discosti dai testi regolamentari precedenti.

Va anche detto come l'autorizzazione al trasporto di cadavere sia prescritta in via generale e che non siano ammesse eccezioni di sorta, salvo quella introdotta, in via interpretativa e in funzione di un alleggerimento delle procedure, dal punto 5.2) dalla circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Mentre la prima delle eccezioni qui previste rientra nella regolamentazione, facendo riferimento all'articolo 7 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, la seconda (trasporti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici e privati, quando siano disposti dalla pubblica autorità) non rientrerebbe tra le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Si deve però anche tenere in conto come in questi casi il trasporto, e sarebbe più corretto definirlo con il termine di rimozione, del cadavere non può essere differito, magari solo per l'assoggettamento al procedimento amministrativo di rilascio dell'autorizzazione.

Infatti, in tali casi il trasporto (nel senso di rimozione) risponde anche ad esigenze di *pietas* per il cadavere, talora anche ad altre, come nel caso di morte avvenuta in connessione a reato o per causa violenta.

Qui, andrebbe anche ricordato l'articolo 116 decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, con cui è stato modificato il precedente articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che prevede l'ordine dell'autorità giudiziaria per la "rimozione" del cadavere, dando così una qualche legittimazione all'eccezione indicata dalla circolare.

Su questa situazione vi sono anche aspetti di ordine pratico che vanno presi in considerazione e debitamente ponderati: si fa l'esempio del sinistro stradale avvenuto in autostrada.

Il luogo dell'incidente risulta pertinente ad un determinato comune, ma il primo casello di uscita ben potrebbe trovarsi in comune diverso, così come quello di entrata "a morte" del luogo del sinistro.

In linea astratta, dovrebbe esserci l'autorizzazione al trasporto rilasciata dal sindaco del comune di decesso, comune non sempre così agevolmente e tempestivamente raggiungibile, magari lasciando il cadavere sull'autostrada fino all'ottenimento della relativa e prescritta autorizzazione amministrativa.

Se poi si considerano l'eventualità che il sinistro possa avvenire in orari in cui gli uffici comunali siano chiusi, non potendo prevedersi un servizio ininterrotto su tutti gli 8.102 comuni italiani (di cui

il 92 % ha meno di 15.000 abitanti e una dotazione organica coerente con la dimensione organizzativa del comune), ben si vede come l'eccezione prevista non risulti proprio astratta e priva di finalità di rispondenza del servizio alle effettive e reali necessità.

<b>Comuni per fasce di popolazione - Italia</b>						
Dati al 31 dicembre 1997						
<b>Fascia</b>	<b>Numero</b>	<b>% totale</b>		<b>Popolazione</b>	<b>% totale</b>	
			% fino a/tot			% fino a/tot
P<500	<b>836</b>	10,3184%		<b>259.652</b>	0,4511%	
501<P<1.000	<b>1.114</b>	13,7497%	24,0681%	<b>836.668</b>	1,4535%	1,9045%
1.001<P<2.000	<b>1.697</b>	20,9454%	45,0136%	<b>2.487.294</b>	4,3210%	6,2255%
2.001<P<3.000	<b>1.014</b>	12,5154%	57,5290%	<b>2.503.658</b>	4,3494%	10,5749%
3.001<P<4.000	<b>692</b>	8,5411%	66,0701%	<b>2.385.349</b>	4,1439%	14,7188%
4.001<P<5.000	<b>503</b>	6,2083%	72,2784%	<b>2.249.456</b>	3,9078%	18,6266%
5.001<P<10.000	<b>1.169</b>	14,4285%	86,7070%	<b>8.213.207</b>	14,2681%	32,8947%
10.001<P<15.000	<b>429</b>	5,2950%	92,0020%	<b>5.234.490</b>	9,0934%	41,9881%
15.001<P<20.000	<b>178</b>	2,1970%	94,1990%	<b>3.070.268</b>	5,3337%	47,3218%
20.001<P<30.000	<b>183</b>	2,2587%	96,4577%	<b>4.440.806</b>	7,7146%	55,0365%
30.001<P<40.000	<b>100</b>	1,2343%	97,6919%	<b>3.460.869</b>	6,0123%	61,0488%
40.001<P<50.000	<b>47</b>	0,5801%	98,2720%	<b>2.098.258</b>	3,6451%	64,6939%
50.001<P<65.000	<b>54</b>	0,6665%	98,9385%	<b>3.027.265</b>	5,2590%	69,9529%
65.001<P<80.000	<b>19</b>	0,2345%	99,1730%	<b>1.356.760</b>	2,3570%	72,3099%
80.001<P<100.000	<b>26</b>	0,3209%	99,4940%	<b>2.349.324</b>	4,0813%	76,3912%
100.001<P<250.000	<b>28</b>	0,3456%	99,8395%	<b>4.097.135</b>	7,1176%	83,5088%
250.001<P<500.000	<b>7</b>	0,0864%	99,9259%	<b>2.249.924</b>	3,9086%	87,4174%
P>500.000	<b>6</b>	0,0741%	100,0000%	<b>7.242.971</b>	12,5826%	100,0000%
<b>Totale</b>	<b>8.102</b>			<b>57.563.354</b>		

Ciò premesso, l'autorizzazione al trasporto di cadavere è in linea generale sempre prescritta e compete al sindaco.

Sempre alla luce del punto 5.2) della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993, individua la competenza al rilascio dell'autorizzazione al trasporto in capo al sindaco del comune di decesso, anche quando il cadavere sia stato trasportato (leggi, rimosso), su disposizione della pubblica autorità, in un deposito di osservazione o in obitorio situato fuori dal comune di decesso: questa individuazione appare, in parte zoppicante, sembrando maggiormente congruente che la competenza all'autorizzazione al trasporto dovesse essere individuata in capo al sindaco del comune in cui il cadavere si trova, se si ritiene che il trasporto (leggi, rimozione) disposto dalla pubblica autorità abbia avuto tutte le caratteristiche di legittimità.

Il richiamo all'articolo 34, comma 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 sembra così poco pertinente, dal momento che tale norma presuppone che il cadavere non possa essere trasportato se non sia preventivamente intervenuta l'autorizzazione del sindaco.

Ma una volta che il cadavere sia stato legittimamente trasportato in altro luogo rispetto a quello in cui il decesso è avvenuto, cioè è stato accolto nel cimitero (e non rileva se del comune di decesso o di altro), la competenza per successivi trasporti non può che essere del sindaco del comune in cui il cadavere legittimamente si trovi.

Poiché l'autorizzazione al trasporto costituisce un provvedimento amministrativo autorizzativo previsto dagli articoli 23, 24, 26 e 34 (trascuriamo, di proposito, il caso dei trasporti per o dall'estero), con la conseguenza che diventa necessaria un'istanza di impulso all'adozione del provvedimento amministrativo. (vedi mod. 3)

**[Mod. 3]****DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER IL TRASPORTO DI CADAVERE**

Al COMUNE di \_\_\_\_\_

l' sottoscritt \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_. \_\_. \_\_, residente a \_\_\_\_\_ {<sup>1</sup>}

in qualità di {<sup>2</sup>} \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

ai sensi degli artt. 23 e 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, l'autorizzazione per il trasporto del cadavere di:

{<sup>3</sup>} \_\_\_\_\_

nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (atto n. \_\_\_\_\_)

in vita residente a \_\_\_\_\_ {<sup>4</sup>}

decedut\_ a \_\_\_\_\_ {<sup>5</sup>}

in data \_\_\_\_\_ ore \_\_. \_\_, (atto n. \_\_ p. \_\_ s. \_\_ {<sup>6</sup>}).

da {<sup>7</sup>} \_\_\_\_\_

al deposito di osservazione

all'obitorio o

al cimitero di \_\_\_\_\_,

oppure,

al comune di \_\_\_\_\_

Il trasporto sarà eseguito da {<sup>8</sup>} \_\_\_\_\_, quale incaricato del trasporto, utilizzando il veicolo contraddistinto dalla targa:

|\_|\_| - |\_|\_|\_|\_|\_|\_| oppure |\_|\_| |\_|\_|\_| |\_|\_|

Nel corso del trasporto, è altresì prevista la sosta ne\_ comun\_ di \_\_\_\_\_ per il tributo di speciali onoranze {<sup>9</sup>}.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Il richiedente

**ALLEGATI**

- certificazione sanitaria;

- (eventuale) dichiarazione/disposizione dell'autorità giudiziaria o ufficiale di polizia giudiziaria o altra pubblica autorità competente

- ricevuta del versamento del diritto di cui all'art. 19, comma 3 DPR 285/1990;

- (eventuale) nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, rilasciato dalla procura della Repubblica presso  il tribunale C. e P.  la Pretura circondariale di \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ in data \_\_. \_\_. \_\_.

- \_\_\_\_\_

In caso di domanda presentata da impresa di onoranze funebri, indicare di seguito:

Autorizzazione di cui all'art. 1 legge 11 giugno 1971, n. 426, rilasciata dal Comune di \_\_\_\_\_ il \_\_. \_\_. \_\_.

Licenza di cui all'art. 115 TULLPS rilasciata dalla Questura di \_\_\_\_\_ il \_\_. \_\_. \_\_.

Si attesta che la persona che richiede il trasporto e le altre pratiche connesse, nonché l'incaricato del trasporto sono:  titolare  familiare coadiuvante  dipendente di questa Ditta.

L'impresa (firma e timbro dell'impresa)

<sup>1</sup> - Indicare l'indirizzo completo.

<sup>2</sup> - Indicare, a seconda dei casi, "coniuge", "figlio", "genitore", "incaricato dell'impresa di onoranze funebri ... (indicare la denominazione) ...", "esecutore testamentario", ecc..

<sup>3</sup> - Indicare il cognome e nome del defunto.

<sup>4</sup> - Indicare l'indirizzo completo, ove conosciuto.

<sup>5</sup> - Indicare l'indirizzo completo o quanto serva ad individuare il luogo in cui è avvenuto il decesso.

<sup>6</sup> - Indicare nel caso in cui l'atto di morte sia già stato formato.

<sup>7</sup> - Indicare il luogo in cui il cadavere si trova.

<sup>8</sup> - Indicare gli estremi identificati dell'incaricato del trasporto (cognome, nome, ecc.).

<sup>9</sup> - Cancellare, ove il caso non ricorra.

Tuttavia, in casi di assenza dell'istanza determinata da disinteresse o mancanza di persone che abbiano interesse a ch  si effettui il trasporto, non si pu  escludere che l'autorizzazione possa anche essere rilasciata con un procedimento diretto d'ufficio, almeno quando finalizzato a consentire la sepoltura del cadavere rispetto al quale non sussistano soggetti che vi provvedano.

L'istanza viene a costituire il normale atto propulsivo dell'attivit  amministrativa rivolto all'ottenimento di un provvedimento, cos  da rientrare nella previsione di cui all'articolo n. 3 Tariffa, Parte I, Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato con decreto ministeriale 20 agosto 1992.

L'autorizzazione, a sua volta, rientra nella previsione di cui all'articolo n. 4 della medesima Tariffa, Parte I, Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, quale modificato con decreto ministeriale 20 agosto 1992.

Potremmo porci la domanda se l'autorizzazione al trasporto di cadavere all'interno del comune possa essere, in qualche modo, essere contestuale con il permesso di seppellimento, se non altro per una semplificazione, anche cartolare, dei procedimenti.

Se consideriamo l'articolo 11 legge 4 gennaio 1968, n. 15, emerge come la contestualit  riguardi le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio: gi  qui la questione verrebbe meno sia per la considerazione che si  n presenza di due autorizzazioni e non di certificazioni, istituti nettamente distinti in ambito amministrativo, ma anche il secondo elemento risulta carente dal momento che i soggetti competenti sono distinti, l'ufficiale dello stato civile e il sindaco.

Anche quando i due soggetti fossero individuabili nella medesima persona fisica (sia esso titolare *ex lege* o delegato / incaricato) o ci si trovi in presenza di un assetto organizzativo, che per scelte locali abbia affidato alla medesima unit  organizzativa entrambe le funzioni, il sostenere l'unicit  dell'ufficio risulta abbastanza improbabile.

Infatti, il rilascio dell'autorizzazione al seppellimento risulta attribuita all'ufficiale dello stato civile, pur se si tratta di funzione estranea ed indipendente da quelle del servizio dello stato civile di cui all'articolo 5 R. D. 9 luglio 1939, n. 1238, mentre il rilascio dell'autorizzazione al trasporto   attribuita al sindaco nella sua qualit  di autorit  sanitaria locale. (*vedi mod. 4*)

Si tenga, a maggior ragione, presente l'elencazione dei servizi di competenza statale gestiti dai comuni quale risultante dall'articolo 10 legge 8 giugno 1990, n. 142 e le funzioni attribuite dal sindaco dal successivo articolo 38 della medesima legge: si vede subito come le funzioni in materia igienico sanitaria siano attribuite al sindaco, ma non risultino comprese all'interno dei servizi di competenza statale gestiti dai comuni, cosa del resto coerente anche con la Costituzione e, pi  recentemente, con la legge 15 marzo 1997, n. 59.

In altri termini, si  n presenza di due ben distinti ambiti operativi, distinzione che si riflette anche sui procedimenti di attribuzione delle funzioni a soggetti diverso dal sindaco, quale persona fisica, in quanto le funzioni di stato civile sono delegabili nei termini e con i limiti dell'ordinamento dello stato civile, mentre le seconde non prevedono delega di sorta, e, al pi , possono essere oggetto di incarico alla mera sottoscrizione in capo ad un soggetto diverso dal titolare della funzione, ferma restando l'imputazione giuridica dell'atto in capo al soggetto titolare della funzione.

Con la delega, al contrario, il delegato agisce con pieni poteri, nell'ambito della delega, e l'imputazione degli effetti giuridici ricade sul delegato-agente.

Potremmo affrontare la questione sulla legittimit  di "contestualizzare" le due autorizzazioni (al seppellimento e al trasporto) in senso meramente materiale prevedendo un unico supporto, magari con l'autorizzazione del trasporto redatta di seguito (cio  dopo la sottoscrizione dell'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione al seppellimento).

Forse, la questione va affrontata alla luce dell'articolo 15 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall'articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, che prevede che sul foglio che sia gi  servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta (di bollo) pu  essere scritto un atto per il quale sia prevista l'applicazione dell'imposta in modo straordinario, e che, in ogni caso e con il pagamento del tributo in unica misura, sullo stesso foglio possano essere scritti determinati atti, dettagliatamente indicati nell'elencazione del comma 3, comprendente ben 15 voci.

Questo percorso per  fuorviante, nel senso che tale disposizione attiene alla facolt  di scrivere pi  atti sullo stesso foglio, magari con il pagamento dell'imposta in misura unica.

**[Mod. 4]**

Comune di \_\_\_\_\_  
 {<sup>10</sup>}

N. \_\_\_\_\_

OGGETTO: Artt. 23 e 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

**AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO DI CADAVERE**

{<sup>11</sup>} \_\_\_\_\_

RICHIAMATO l'articolo 51 legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;  
 RICHIAMATO gli articoli 23 e 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;  
 RICHIAMATA la circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993;  
 VISTA la domanda presentata per il trasporto di cadavere  al deposito di osservazione  all'obitorio o  
 al cimitero,  al comune di \_\_\_\_\_ {<sup>12</sup>} con sosta intermedia nei comuni di  
 \_\_\_\_\_ per il tributo di speciali onoranze;

VISTO \_\_\_\_\_

**AUTORIZZA**

il trasporto di cadavere  al deposito di osservazione  all'obitorio o  al cimitero,  al comune di  
 \_\_\_\_\_ {<sup>13</sup>} con sosta intermedia nei comuni di \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ per il tributo di speciali onoranze del cadavere  di

parti di cadavere di:

{<sup>14</sup>} \_\_\_\_\_  
 nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (atto n. \_\_\_\_\_)

in vita residente a \_\_\_\_\_ {<sup>15</sup>}

decedut\_ a \_\_\_\_\_ {<sup>16</sup>}

in data \_\_\_\_\_ ore \_\_. \_\_, (atto n. \_\_ p. \_\_ s. \_\_ {<sup>17</sup>}).

Il trasporto sarà eseguito il \_\_. \_\_. \_\_ ore \_\_. \_\_, con partenza \_\_\_\_\_  
 da {<sup>18</sup>} \_\_\_\_\_, quale incaricato del trasporto, ed  
 utilizzando il veicolo contraddistinto dalla targa:

\_\_\_\_\_- \_\_\_\_\_ oppure \_\_\_\_\_

La presente è comunicata a:

ufficio / servizio \_\_\_\_\_

ufficio / servizio \_\_\_\_\_

ufficio / servizio \_\_\_\_\_

Azienda Sanitaria Locale \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

{<sup>19</sup>} \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Nota ad uso interno per l'ufficio: ricevuto al cimitero il \_\_. \_\_. \_\_ alle ore \_\_. \_\_

Il responsabile del servizio di custodia  
 \_\_\_\_\_

<sup>10</sup> - Indicare l'ufficio o servizio.

<sup>11</sup> - Indicare, a seconda dei casi, "Il Dirigente" od "Il Responsabile dell'Ufficio" od "Il Responsabile del Servizio".

<sup>12</sup> - Cancellare, ove il caso non ricorra.

<sup>13</sup> - Cancellare, ove il caso non ricorra.

<sup>14</sup> - Indicare il cognome e nome del defunto.

<sup>15</sup> - Indicare l'indirizzo completo, ove conosciuto.

<sup>16</sup> - Indicare l'indirizzo completo o quanto serve ad individuare il luogo in cui è avvenuto il decesso.

<sup>17</sup> - Indicare nel caso in cui l'atto di morte sia già stato formato.

<sup>18</sup> - Indicare gli estremi identificati dell'incaricato del trasporto (cognome, nome, ecc.).

<sup>19</sup> - Indicare, a seconda dei casi, "Il Dirigente" od "Il Responsabile dell'Ufficio" od "Il Responsabile del Servizio".

Ma si tratta pur sempre di atti che tutti, singolarmente considerati, sarebbero autonomamente soggetti all'imposta di bollo, cosa che al contrario nel nostro caso va esclusa essendone l'autorizzazione al seppellimento esente.

Il problema, quindi, si sposta all'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel testo sostituito dall'articolo 9 decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, da cui si traggono limiti ben precisi, nel senso che gli atti soggetti ad imposta di bollo sono ammessi sono sottoscrizioni, annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni, e bolli prescritti o consentiti da leggi o regolamenti.

Ne deriva che, essendo l'autorizzazione al trasporto funebre assoggettata all'imposta di bollo sin dall'origine, sugli atti relativi dovrebbero essere ammesse solo queste scritture, con la conseguenza che l'autorizzazione al trasporto funebre non dovrebbe poter essere fisicamente sullo stesso supporto in cui sia redatta l'autorizzazione al seppellimento.

Si ricorre al condizionale in quanto l'imposta cui l'autorizzazione è assoggettata fin dall'origine può essere assolta in modo ordinario (impiego della carta bollata) o in modo straordinario (impiego delle marche o del bollo a punzone, ovviamente da apporre ed annullare prima della redazione dell'autorizzazione), mentre il limite di cui al testé citato articolo 9 opera solo quando l'imposta sia assolta mediante impiego della carta bollata, cioè in modo ordinario.

Ed apparirebbe quanto meno singolare che laddove si ricorra al pagamento dell'imposta in modo ordinario ci si trovi a subire limitazioni che non hanno luogo a sussistere laddove si ricorra dal pagamento della medesima imposta in modo straordinario (cioè avvalendosi delle specifiche marche e non solo).

Comunemente, infatti, si ritiene che il ricorso all'uno o all'altro metodo di pagamento non siano discriminatori, dovendo ritenersi che l'obiettivo del legislatore sia l'assolvimento dell'imposta.

Purtroppo, una concezione "adempimentale" (ci si passi il termine) tipica di una certa deteriorata cultura amministrativa, porta proprio a questi risultati.

Quindi:

- se l'autorizzazione al trasporto è rilasciata su carta bollata non potrebbe, fisicamente, poter coesistere con un atto non indicato all'articolo 9 anzidetto, quale un atto esente dall'imposta di bollo come è l'autorizzazione al seppellimento;
- se l'autorizzazione al trasporto è rilasciata mediante previo assolvimento dell'imposta di bollo in modo straordinario (marche, bollo a punzone o, anche, bollo virtuale previa autorizzazione), potrebbe ben coesistere la contestualità fisica dei due atti.

Pensando in termini di obiettivi o risultati, questa conclusione risulta sconcertante per il formalismo (pensiamo a quanto è stato traumatico, quale decennio addietro, per l'ambiente del Ministero delle finanze lo scoprire l'esistenza dei tabulati prodotti con sistemi informatici ...) che essa fa emergere. Qui ritorna pertinente il richiamo di Andrea Lolli sui limiti del "pubblico", sull'inefficienza pubblica, lo spreco di risorse, la concezione burocratica e limitata del servizio-adempimento".

Richiamo che va del tutto condiviso, dal momento che l'amministrazione pubblica rischia ancora di essere prigioniera della cultura dell'adempimento, anche quando sia scollegato dai risultati.

Ne deriva, che, pur in presenza di questi vizi e limiti, la possibilità di ricorrere ad un unico supporto cartaceo per le due autorizzazioni è senz'altro legittima, pur se alle condizioni e termini anzidetti.

Un secondo aspetto va segnalato, consistente nella prassi di subordinare il rilascio dell'autorizzazione al trasporto ad una valutazione preventiva di un'autorità "tecnica" in campo sanitario (c.d. "nulla osta"), in genere il servizio di medicina ed igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale (ma questa attribuzione di competenze risente spesso della diversa legislazione regionale).

Si tratta di una prassi che non trova riscontro nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, né nel precedente regolamento di polizia mortuaria (e ben poco in quello di cui al R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880).

La richiesta, o pretesa, di un preventivo "nulla-osta" segnala una concezione per la quale il trasporto di cadavere sarebbe ordinariamente sconsigliato, ma possa ammettersi quando non sussistano rischi di inconvenienti per la salute pubblica.

In altri termini, segnala un atteggiamento di sfavore rispetto al trasporto dei cadaveri, che fa venire alla mente come nei primi tempi dell'Unità d'Italia, il trasporto dei cadaveri da un comune all'altro fosse soggetto all'autorizzazione del Ministero dell'interno.

In questa prassi, vi sono più vizi logici:

- l'atteggiamento di sfavore rispetto al trasporto di cadavere
- l'ipotesi, tutta da dimostrare, che il trasporto dei cadaveri possa costituire un qualche pericolo per la salute pubblica

e, soprattutto,

- il concepire il trasporto di cadavere come svolgentesi sempre e solo tra più comuni dimenticando come si sia in presenza di trasporto di cadavere anche per la tratta dal luogo del decesso al cimitero dove abbia luogo la sepoltura, pur se nello stesso comune.

Ora, ritenere che il trasporto all'interno del comune non possa effettuarsi se non in presenza di una preventiva valutazione tecnico-sanitaria sui potenziali rischi per la salute pubblica, potrebbe determinare l'effetto di non consentire il trasporto all'interno del comune finalizzati alla sepoltura.

Il ché evidentemente risulterebbe un assurdo.

Ma di maggiore interesse è l'aspetto sostanziale, consistente nel fatto che i trasporti sono sempre ammessi (e quelli all'interno del comune, a maggior ragione), con le sole cautele che, nei casi "a rischio" (morti per malattie infettive-diffusive o cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi), siano adottate determinate prescrizioni.

Tra l'altro, in tali casi, già l'articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 interviene prevedendo l'immediata informazione (comma 2) o comunque la segnalazione (comma 3) della situazione sussistente.

La presenza di questa "notizia" consente ai soggetti competenti, essenzialmente il servizio di medicina ed igiene pubblica dell'azienda unità sanitaria locale, di prescrivere i trattamenti e le cautele da adottare caso per caso, in sede di esecuzione del trasporto, intervenendo quindi sullo specifico.

Ne deriva che la previsione di una pre-valutazione (il c.d. "nulla-osta") estesa a tutti i casi di trasporto di cadavere risulta inutilmente defatigante oltre che non richiesta né prevista dal regolamento di polizia mortuaria, assumendo con ciò quella connotazione di ingiustificato aggravamento delle procedure, che l'articolo 1, comma 2 legge 7 agosto 1990, n. 241 vieta in modo espresso.

Per quanto riguarda la legittimazione a richiedere il trasporto funebre, sia esso all'interno del comune, sia quanto esso riguardi più comuni, basti dire come essa sia senz'altro individuabile in capo ai familiari del defunto.

Questi possono provvedere direttamente, oppure, come più frequentemente accade, avvalendosi di soggetti specializzati, attraverso l'istituto del mandato (articolo 1703 e seguenti, codice civile).

Il mandato può anche essere conferito ad un soggetto professionalmente legittimato a compiere atti consimili, a condizione che sia in possesso dei titoli per esercitare tale attività in forma professionale, consistente, in primo luogo, nella titolarità dell'autorizzazione prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. .

Va ricordato come la violazione di questa disposizione costituisca reato, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, con cui è stata prevista che l'infrazione fosse sanzionata in via amministrativa con il pagamento di una somma da un milione a sei milioni.

In sede di richiesta dell'autorizzazione al trasporto, la legittimazione ad agire va accertata, anche prevedendo, se del caso e comunque quanto più possibile, forme rispondenti a criteri di semplicità, di efficienza ed efficacia.

Anche se la tendenza deve essere quella di far valere al massimo questi principi, non si può prescindere da un accertamento, anche se "autodichiarato" della legittimazione ad agire, dal momento che il pubblico ufficiale richiesto del provvedimento dovrebbe, in caso di insussistenza della legittimazione ad agire, non solo non procedere al rilascio del provvedimento richiesto, ma altresì provvedere all'applicazione delle sanzioni, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e relativi regolamenti di attuazione.

Per alcuni aspetti, su questo punto, si è evoluto - in modo del tutto intenzionale - affrontare le diverse questioni emergenti con l'ottica dell'adempimento, proprio per porne in evidenza i limiti e le difficoltà che quest'ottica incontra e produce.